

sistema della liquidazione *per conto dello Stato*. Se trattasi di *forfait* lo Stato viene liberato dai pericoli e dalle sorprese di una liquidazione; se trattasi di liquidazione *per conto dello Stato*, allora può essere prudente che la nuova Banca non possa conseguire utili soverchi dalla liquidazione, ma in tal caso è non solamente prudente, ma onestamente necessario che lo Stato, esigendo per sé la differenza tra la perdita prevista e quella che sarà accertata, si assuma anche di rimborsare gli oneri, che risultassero da perdite maggiori. In altri termini, se si prevedono, le perdite finali in una cifra inferiore ai cinquanta milioni accennati nelle convenzioni corse, è giusto e ragionevole che la somma che così sarebbe risparmiata dalla Banca vada allo Stato; ma in tal caso, essendosi evitata la forma del *forfait* è altrettanto giusto che se le perdite sorpassano detta somma lo Stato rifonda alla Banca la maggior cifra. Crediamo che su queste basi l'accordo non sarebbe difficile e la equità di tali termini apparisce chiaramente.

Forse è pratica molto la proposta fatta dal *Popolo Romano*, di rendere, in parte almeno automatica la liquidazione per mezzo dei Buoni del Tesoro, che dovrebbero essere depositati in rapporto del *deficit* della Banca Romana. Se quei Buoni fossero resi fruttiferi anche del due per cento netto, potrebbero in un periodo poco superiore ai 20 anni, bastare quasi alla liquidazione delle deficienze della Banca Romana; con tale sistema non solamente si eviterebbero gli inconvenienti, contro i quali ha urtato la Commissione, ma si toglierebbe anche la ingiusta e stridente differenza di trattamento che col disegno di legge vien fatta alla Banca nuova a paragone dei Banchi Meridionali.

Altri punti, sui quali ha discusso la Commissione sono: quello del capitale, della circolazione e del rapporto tra il capitale e la circolazione. Nelle colonne dell'*Economista* abbiamo cercato molte volte di dimostrare che non esiste — si intende entro certi limiti — nessun rapporto necessario tra il capitale e la circolazione di una Banca di emissione; ed abbiamo ricordati questi principi fondamentali: — che la circolazione deve essere garantita dalla solidità a breve scadenza del portafoglio; che la convertibilità del biglietto è garantita dalla entità della riserva — e che finalmente il capitale non ha altro ufficio che quello di garantire il pubblico portatore dei biglietti dalle perdite, a cui la Banca andasse soggetta. L'esempio della Banca di Francia che con 182 milioni e mezzo di capitale può arrivare a quattro miliardi di circolazione, suffraga quest'ultimo punto della nostra tesi.

Nel caso concreto date le condizioni tutto affatto speciali e transitorie, colle quali sorge la nuova Banca, era naturale che la Commissione si domandasse: quale è il vero capitale della Banca d'Italia e dei Banchi Meridionali? L'una e gli altri hanno immobilizzazioni che produrranno perdite; la valutazione attuale delle immobilizzazioni e la previsione delle perdite poteva portare all'ipotesico, e quindi sarebbe stata scritta sulla legge una cifra, che non avrebbe avuto il suo preciso significato. — Da ciò il concetto di non precisare la cifra del capitale; e se è nell'animo della Commissione, come dev'essere, e come, esaminando il lavoro dell'on. Sonnino abbiamo avuto campo di dimostrare noi pure, che la nuova Banca ha un capitale di valore sufficiente per garantire le

perdite che nell'esercizio della sua funzione potesse subire, è accettabile la conclusione della Commissione di non indicare nella legge la cifra del capitale. Ma in pari tempo questa deliberazione rende impossibile di concedere una emissione pari al quadruplo del capitale, perciò la Commissione, invece di usare tale espressione, indicherebbe in base alla circolazione esistente, cioè quella autorizzata dalla legge 30 giugno 1891 la cifra massima di biglietti che la Banca d'Italia ed i Banchi Meridionali potrebbero emettere. Anche questa modificazione al progetto ci sembra accettabile e corrispondente alle condizioni speciali che presenta oggidì la questione bancaria nel nostro paese.

Se non che è sorta anche la questione del limite massimo avvenire della circolazione. Alcuni Commissari hanno fatto notare, — ed i lettori ricorderanno che nel fascicolo del 23 aprile abbiamo trattata appunto questa questione, — hanno fatto notare, diciamo, che se è necessario conservare ora il massimo attuale della circolazione perchè una parte di essa ha di fronte le immobilizzazioni, mano a mano che in obbedienza alla legge saranno effettuate le smobilizzazioni, la circolazione diventerebbe esuberante; quindi, per impedire l'abuso, la necessità di riportarla a misura più bassa. E venne proposto il triplo del capitale. Osserviamo però che se il progetto di legge non determinerà il capitale, non sarebbe esatta la espressione *il triplo* e bisognerebbe quindi o stabilire una cifra assoluta a cui gradualmente dovessero scendere la Banca d'Italia ed i Banchi meridionali, o riferirsi alla legge del 1874. Inoltre ci corre l'obbligo di notare che una circolazione massima eguale al quadruplo della riserva, è tra i patti stabiliti nella convenzione che le tre Banche per azioni hanno sottoposto alle relative Assemblee e che modificando quel patto sarebbe necessario per lo meno concedere un corresponsivo.

Nè sarà difficile escogitarlo, anzi, — se si conviene di lasciar più o meno a parte la liquidazione della Banca Romana, rendendo fruttiferi i cinquanta milioni di buoni del Tesoro da tenere in cassa di fronte ai biglietti emessi sul *deficit* della Banca Romana, — la difficoltà si scioglie da sé, potendo in tal caso la Banca in tutto od in parte rinunciare al patto del quadruplo della circolazione ed accontentarsi del terzo; che se tale combinazione non si adottasse, può servire come mezzo di corresponsivo una riduzione della riserva; ridotta la circolazione ai limiti della legge 1874 un terzo di riserva può essere considerato sufficiente ai bisogni del baratto.

E del baratto dovrà occuparsi tosto la Commissione, alla quale si presenta un problema alquanto difficile: — lasciare nella legge l'obbligo del baratto? — Tutti sono convinti che è una disposizione la quale non può essere per ora eseguita. In questo momento il cambio supera già il cinque per cento, ed a tale altezza non è certamente estranea la azione del Governo, che deve procurarsi la divisa necessaria per pagare all'estero i coupon di luglio scadenti. In questa condizione di cose è serio pretendere che le Banche mettano in circolazione la loro riserva che in pochi semestri sarebbe assorbita dal Governo? — Ed a mantenerla nei limiti prescritti non dovrebbero le Banche provvedersi all'estero di moneta metallica, dando in cambio titoli che peserebbero sui mercati esteri e sarebbero causa di ulteriori inasprimenti del cambio?